

STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO
SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

CIRCOLARE 49/2022

Genova, 12/10/2022

**Oggetto: DECRETO AIUTI-TER – TABELLA DI SINTESI DELLE
PRINCIPALI NOVITÀ**

Il D.L. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-ter, è stato pubblicato sulla G.U. n. 223 del 23 settembre 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 18	<p>Indennità <i>una tantum</i> per i lavoratori dipendenti</p> <p>Con esclusione dei lavoratori domestici, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538 euro, e che non siano titolari delle indennità previste dall'articolo 19, D.L. 144/2022 (vedi <i>infra</i>), per il tramite dei datori di lavoro, con la retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità <i>una tantum</i> di importo pari a 150 euro.</p> <p>Tale indennità:</p> <ol style="list-style-type: none">1. è riconosciuta una sola volta, anche nel caso in cui si sia titolari di più rapporti di lavoro in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, D.L. 144/2022 (pensioni e Reddito di cittadinanza);2. spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps;3. non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. <p>Le aziende, sempre nel mese di novembre 2022, potranno compensare il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità mediante UniEmens secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Inps.</p>

Indennità *una tantum* per pensionati e altre categorie di soggetti

Viene previsto il riconoscimento, da parte dell'Inps, dell'indennità *una tantum* pari a 150 euro in favore dei seguenti soggetti:

1. residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro; per computo del reddito sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
2. lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32, comma 8, D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 91/2022, che al 24 settembre 2022 abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro; l'indennità sarà erogata nel mese di novembre 2022;
3. percettori delle prestazioni previste dagli articoli 1 e 15, D.Lgs. 22/2015;
4. percettori, nel 2022, dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, di cui all'articolo 32, L. 264/1949;
5. titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, c.p.c., e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti siano attivi alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 (18 maggio 2022), e che siano iscritti alla Gestione separata Inps. L'indennità è corrisposta, a domanda dell'interessato e non in via automatica, esclusivamente ai soggetti che abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;
6. beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10, commi 1-9, D.L. 41/2021, e collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, secondo periodo, D.L. 50/2022;
7. lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate (reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021);
8. lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati (reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021);
9. beneficiari delle indennità *una tantum* di cui all'articolo 32, commi 15 e 16, D.L. 50/2022;
10. nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza.

Articolo 20	<p>Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi</p> <p>L'indennità <i>una tantum</i> prevista dal decreto di cui all'articolo 33, D.L. 50/2022, è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.</p>
Articolo 21	<p>Recupero prestazioni indebite in materia pensionistica</p> <p>Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica delle situazioni reddituali, incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, relative al periodo d'imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2023; le verifiche per prestazioni collegate al reddito (relative al periodo d'imposta 2019) sono avviate entro il 31 dicembre 2023.</p>
Articolo 37	<p>Norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi</p> <p>È stata modificata la disciplina relativa alle delocalizzazioni contenuta nella L. 234/2021:</p> <p>a) sono nulli i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione prima dello scadere del termine di 180 giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano;</p> <p>b) il piano per limitare le ricadute occupazionali dev'essere discusso entro 120 giorni;</p> <p>c) in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, L. 92/2012, innalzato del 500%. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai sindacati lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese;</p> <p>d) sono fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51, D.Lgs. 81/2015.</p> <p>In caso di cessazione definitiva dell'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, l'azienda è tenuta alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi e ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli</p>

stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel Registro aiuti di Stato, percepiti nei 10 anni antecedenti l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri**